



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MASSAFRA | UMBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SEBASTIO | FRANCESCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1679/05
depositato il 09/11/2005

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° [redacted] IRAP 2001
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

[redacted] TARANTO TA

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

[redacted] TARANTO TA

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. [redacted] IRAP 2002
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

[redacted] TARANTO TA

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1679/05

UDIENZA DEL

SEZIONE 4

26/03/2012 ore 09:00

SENTENZA

N°

110/h/12

PRONUNCIATA IL:

26 MAR

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

07/5/12



Il Segretario

Il Segretario di Sezione
(Angelo PAGANO)

[Signature]



SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1679/05

UDIENZA DEL

26/03/2012 ore 09:00

(segue)

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] IA
[REDACTED] TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. [REDACTED] IRAP 2003
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

[REDACTED]
[REDACTED] TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. [REDACTED] IRAP 2004
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

[REDACTED]
[REDACTED] TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto depositato il 9.11.2005 [redacted] proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate di Taranto avverso la sua istanza di rimborso per versamenti IRAP degli anni da 2000 a 2004.-


La ricorrente, premesso che svolgeva attività di psicologa a chiamata presso vari istituti recandosi nelle varie strutture sanitarie in quanto non titolare di un proprio studio professionale, utilizzando la sua auto personale e senza ausilio di dipendenti e che aveva versato gli importi per Irap allo scopo di evitare sanzioni, si doleva del fatto che l'Ufficio non aveva accolto la sua richiesta di rimborso. All'uopo osservava che presupposto per l'applicazione dell'Irap era l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o scambio di beni o servizi e che la Corte Costituzionale aveva precisato e limitato i presupposti per la imposizione di tale tributo. Orbene, rilevava che nel suo caso specifico non sussisteva alcuna autonoma organizzazione intesa come combinazione di fattori produttivi prevalenti rispetto all'apporto personale del titolare (capitale, lavoro altrui, beni strumentali ecc.) sicché, difettando nel caso specifico una qualsiasi autonoma organizzazione, concludeva chiedendo che venisse dichiarata non dovuta l'Irap versata, con la condanna dell'Amministrazione al rimborso della complessiva somma di Euro 1.126,56, indebitamente percepita, con accessori e spese di lite.-

L'Ufficio si costituiva ritualmente ed esponeva preliminarmente che la ricorrente aveva aderito, per gli anni di imposta 2001 e 2002, alla sanatoria di cui all'art.7 L.289/2002 sicché, avendo presentato la dichiarazione e liquidato le relative imposte, il rapporto tributario doveva considerarsi esaurito.-

Passando all'esame del merito, osservava che l'uso del termine "autonomamente" a proposito della organizzazione dell'attività, stava a significare che non era richiesta, per applicare l'IRAP, una organizzazione di tipo aziendale ma che poteva bastare un'attività anche più ridotta, basata, ad esempio, sul fatto di autogestire gli appuntamenti, di accettare o rifiutare gli incarichi, di selezionare la propria clientela e così via. Ribadiva che, al fine di integrare il presupposto indicato, era sufficiente l'esercizio abituale dell'attività professionale, che comportava pur sempre almeno un minimo di organizzazione, da escludersi solo nel caso di esercizio saltuario.

Tanto premesso, chiedeva rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.-

La causa veniva decisa all'udienza del 26.3.12, come da dispositivo in atti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che il presupposto per l'applicazione dell'IRAP e' che il contribuente risulti titolare di un'attivita' professionalmente e autonomamente organizzata diretta alla produzione o scambio di beni o (come nel caso specifico) di servizi. Cosi' come chiaramente precisato dalla Corte Costituzionale nella ben nota sentenza cui occorre fare riferimento, e', quindi, necessario che sia stata accertata la esistenza di una struttura organizzativa tale da rappresentare, di per se stessa, un quid pluris che incrementa la redditivita' dell'attivita' produttiva. Ovviamente l'accertamento di tale presupposto compete all'Ufficio, ferma restando, poi, la possibilita', per il contribuente, di fornire prova contraria onde contrastare l'assunto impositivo.-

Venendo all'esame del caso di specie, si deve rilevare che l'Ufficio, per sua stessa ammissione (si veda la memoria difensiva) ha, invece, sostenuto la automatica sussistenza dell'indicato presupposto basandosi solo, in maniera assiomatica, sull'esercizio, da parte della ricorrente, di un'attivita' professionale.-

E' evidente, quindi, che, in virtu' delle surriportate considerazioni, si deve riconoscere che la pretesa fiscale e' rimasta del tutto indimostrata, sicche' la doglianza della ricorrente e' fondata e merita accoglimento, anche se, ovviamente si dovra' escludere il conteggio relativo agli anni di imposta 2001 e 2002, per i quali il rapporto tributario si e' esaurito avendo la ricorrente utilizzato la sanatoria di cui all'art.7 L.289/2002. Fondata e, quindi, la pretesa relativa solo alle altre annualita'.-

Si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di giudizio (parziale accoglimento).-

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto -quarta sezione- definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED] avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia Entrate di Taranto sulla istanza di rimborso Irap, cosi' provvede:

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al rimborso richiesto. Spese compensate.-

Cosi' deciso in Taranto il 26.3.12

*Re delegato Est,
G. Cecchi*

Il Presidente
